

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari amministrativi e contabili

☐ Interventi nel Parco

☒ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

n. 1 del 13.01.2026

Richiedente: Carrara Marmi s.r.l.

Comune: Stazzema (LU)

**Oggetto: Cava Tombaccio - Realizzazione di variante non
sostanziale al progetto di coltivazione**

Il Responsabile UOC Pianificazione territoriale

In riferimento alla richiesta della ditta **Carrara Marmi srl**
pervenuta al Parco in data 06.11.2025, protocollo n. 4784,
tramite il SUAP della Unione dei Comuni della Versilia,
integrata in data 21.11.2025, protocollo n. 5069, relativa agli
interventi di modifica non sostanziale al progetto di
coltivazione della Cava Tombaccio nel Comune di
Stazzema;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area contigua di cava, come identificata dal Piano per il
Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del
Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre
2016;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge
forestale della Toscana";

Vista la Legge regionale del 20 Agosto 2025, n 49 “Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 65/1997”

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che l’intervento proposto, per quanto previsto dall’art. 58 della legge regionale n. 10/2010 risulta non sostanziale e pertanto non deve essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

- il progetto non determina un cambiamento di localizzazione;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di dimensione;
- il progetto non determina un incremento significativo dei fattori di impatto;

Verificato che l’intervento in oggetto, per quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 7 aprile 2022 e per quanto valutato dall’istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica del Parco risulta non sostanziale, pertanto non è da sottoporre ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

1. le modifiche proposte risultano non sostanziali ai sensi dei commi 2 e 3, dell’art. 58 della L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come sopra meglio specificato;
2. le modifiche proposte sono relative ad un progetto di escavazione che ha già ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale ancora in corso di validità temporale e non prevedono lavorazioni che superano tale termine di validità;
3. i quantitativi di escavazione complessivi previsti sono inferiori al 5 % del volume per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale e comunque non superiori a 3.000 mc;

Dato atto che resta valida la pronuncia di compatibilità ambientale n. 2 del 26.06.2025, rilasciata dal Parco;

Visto il parere favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 23.12.2025;

Visto il versamento dei diritti di istruttoria, stabiliti dall’ art. 123 della L.R. 30/2015, di euro 3.000, effettuato in data 27.10.2025;

DETERMINA

di rilasciare **alla ditta Carrara Marmi srl con sede legale in Massa, Via Martiri di Cefalonia, p.iva e c.f. 01209470457**, il Nulla Osta **ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30**, comprensivo della Pronuncia di Valutazione di Incidenza **di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30**, relativamente agli interventi di modifica non sostanziale al progetto della Cava Tombaccio, Comune di Stazzema (LU) come descritti nella documentazione allegata alla domanda pervenuta in data 06.11.2025, protocollo n. 4784 tramite il SUAP della Unione dei Comuni della Versilia integrato in data 21.11.2025, protocollo n. 5069;

di rendere noto che il presente Nulla osta si limita ad approvare la variante non sostanziale restando valide tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 15.11.2024, rilasciata dal Parco;

di stabilire che il rilascio del presente Nulla osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull’area di intervento;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile di ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente e al SUAP della Unione dei Comuni della Versilia copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il responsabile UOC Pianificazione territoriale
dott.ssa Isabella Ronchieri